

## LETTERA DI INVITO

**GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN'INFRASTRUTTURA DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI (HPC) E DEL RELATIVO STORAGE LOCALE, DESTINATA ALL'ELABORAZIONE DI DATI GENOMICI E TRASCRITTOMICI GENERATI DAI PROGETTI DI RICERCA IN FAVORE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ – FASE B - CUP: B53C22006140001**

Roma, 30/06/2026

Spett.le

**LUTECH SPA**

VIA BISCEGLIE 66 –

20152 - MILANO (MI)

Pec: [lutechspa@legalmail.it](mailto:lutechspa@legalmail.it)

**Oggetto: Invito a partecipare al confronto concorrenziale relativo alla Gara a procedura ristretta ai sensi dell'art.72 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e del relativo storage locale, destinata all'elaborazione di dati genomici e trascrittomici generati dai progetti di ricerca in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.**

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù riveste il ruolo di Soggetto attuatore/beneficiario del Progetto “Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” (acronimo “D3 4 Health”), contrassegnato dal codice identificativo PNC0000001, finanziato a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, come individuato dal D.L. 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n.10.

Con Decreto di concessione n. 1986 del 9 dicembre 2022 del MUR l'OPBG, in qualità di soggetto attuatore, è stato ammesso al finanziamento dell'iniziativa “D3 4 Health”, successivamente integrato e modificato dal Decreto di variazione del Piano Economico Finanziario dell'Iniziativa D3 4 Health, prot. MUR n.448 del 23/02/2026.

Pertanto, l'Ospedale al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali stringenti che richiedono la sottoscrizione di contratti di appalto ha individuato nella Procedura ristretta di cui all'art.72, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 lo strumento più adeguato al raggiungimento delle milestone e dei target stabiliti dal finanziamento.

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (di seguito, anche solo “Ospedale” o “OPBG” o “Stazione Appaltante”) con Determina n.43, Prot. n.104/PR del 03/06/2026, pubblicata nella sezione “Bandi e avvisi” del sito istituzionale della Stazione Appaltante congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, ha deliberato di indire la procedura di gara ristretta ai sensi dell'art.72 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche solo “**Codice**” o “**Codice dei Contratti**”) per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e del relativo storage locale, destinata all'elaborazione di dati

genomici e trascrittomici generati dai progetti di ricerca in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Con la presente siete invitati a partecipare al confronto concorrenziale relativo alla procedura ristretta per il servizio in oggetto di cui al Bando pubblicato sul sito internet: <https://www.ospedalebambinogesu.it/ospedale/bandi-e-avvisi/>

I destinatari della presente lettera di invito sono tutti gli Operatori Economici prequalificati nella prima fase ("FASE A") della procedura ed invitati a presentare offerta.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire ad OPBG, nelle modalità indicate nel presente documento, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/07/2026, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. 36/2023.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Lettera di Invito, dello Schema di Contratto, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, dovranno essere trasmesse dai concorrenti ad OPBG inviando una PEC a: [funzione.legale-contratti@pec.opbg.net](mailto:funzione.legale-contratti@pec.opbg.net), in lingua italiana, entro il perentorio termine delle **ore 12:00** del giorno **04/07/2026**. Si precisa che verranno considerate valide unicamente le richieste di chiarimenti ricevute tramite l'indirizzo PEC sopraindicato e, pertanto, verrà data risposta solo ad esse; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, OPBG non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta alle stesse.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico e rese disponibili agli Operatori Economici che hanno ricevuto la presente Lettera di Invito tramite PEC e attraverso il sito istituzionale della Stazione appaltante: <https://www.ospedalebambinogesu.it/ospedale/bandi-e-avvisi/>

La documentazione di gara è stata definita nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023, aggiornato e coordinato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e relativi Allegati, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e in coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute e con la Circolare MEF-RGS n. 30/2022. Ferma la pubblicazione del Bando di gara, l'affidamento avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del Codice per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e del relativo storage locale, destinata all'elaborazione di dati genomici e trascrittomici generati dai progetti di ricerca in favore di OPBG da

aggiudicarsi nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (PT=70 e PE=30) ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4, del Codice.

Alla presente procedura, per le ragioni indicate nella decisione a contrarre, non si applica la disciplina della qualificazione prevista dagli artt. 62, 63 e 64 del D. Lgs. 36/2023 e non si fa ricorso all'affidamento mediante piattaforme di approvigionamento di cui all'art. 25 del Codice dei Contratti né all'acquisizione del CIG, ritenendosi sufficiente, ai fini della tracciabilità e della rendicontazione, il riferimento al CUP nell'ambito del sistema ReGIS.

Il Responsabile Unico del Progetto ("RUP"), ai sensi dell'art.15 del Codice, è l'Ing. Andrea Proietti Pannunzi, tel. 06/6859.3796, e-mail: [andrea.proietti@opbg.net](mailto:andrea.proietti@opbg.net)

## **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato tecnico;
- Dichiarazione Offerta economica;
- Modello DGUE;
- Modello completamento dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione;
- Modello di offerta tecnica;
- Schema di contratto e relativi allegati;
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Antimafia;
- Dichiarazione assenza conflitti di interesse;
- Modello comunicazione ex art. 3 L. 136/2010;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Dichiarazione rispetto del principio DNSH;
- Dichiarazioni adempimenti art.47 D.L. 77/2021;
- Tutta la documentazione di prequalifica, qui integralmente richiamata, seppur non allegata.

Per la presente procedura trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021.

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul Portale della Stazione Appaltante raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ospedalebambinogesu.it/ospedale/bandi-e-avvisi/>

Tutte le informazioni per partecipare alla procedura sono contenute nel sito dell'OPBG in qualità di Stazione Appaltante: <https://www.ospedalebambinogesu.it/ospedale/bandi-e-avvisi/>

In caso di discordanza tra i contenuti della documentazione di gara, prevarrà quanto indicato nella presente lettera di invito.

## 1.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti attinenti presente procedura possono essere presentati entro i **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, inviando una PEC a: [funzione.legale-contratti@pec.opbg.net](mailto:funzione.legale-contratti@pec.opbg.net)

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno rese a mezzo PEC entro **3 (tre) giorni** precedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte in forma anonima sul portale [www.ospedalepediatriciobambinogesu.it](http://www.ospedalepediatriciobambinogesu.it).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non è fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si evidenzia, altresì, che – nell'ambito della presente procedura – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della casella di Posta elettronica, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali rettifiche alla documentazione di gara verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente richiamato al punto 1.1.

## 1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici, relativamente alla presente procedura, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono mediante pubblicazione sul Portale <https://www.ospedalebambinogesu.it/ospedale/bandi-e-avvisi/>

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura, l'installazione, la configurazione e messa in esercizio di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e del relativo storage locale, destinata all'elaborazione di dati genomici e trascrittomici generati dai progetti di ricerca.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura sono stabiliti, oltre che nella presente Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

L'importo totale dell'appalto, al netto di Iva ove applicabile, ammonta ad €. 800.000,00 (euro ottocentomila/00).

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art.72 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.108, comma 2, lett. c) del medesimo Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, e in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari ad Euro 306,79 (trecentosei/79) per persona coinvolta nelle attività previste.

Il costo della manodopera non viene stimato, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n.36/2023, in quanto, rispetto al costo totale preventivato, la componente lavoro risulta marginale rispetto alla prevalenza della fornitura.

## 3. DURATA DELL'APPALTO

La fornitura, la messa in esercizio ed il collaudo finale devono concludersi tassativamente entro e non oltre il 30 ottobre 2026, pena la perdita del finanziamento del progetto.

L'inosservanza del menzionato termine costituisce elemento essenziale del contratto e il suo eventuale mancato rispetto comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art.10 del Contratto.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

È fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo “Modifica del contratto in fase di esecuzione e opzioni”.

#### **4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E OPZIONI**

In casi eccezionali, il Contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice è consentito un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante prevede l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice per un periodo massimo di 3 (tre) mesi. Il contraente sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

È escluso ogni tacito rinnovo.

##### **4.1 RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI IN CASO DI ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA**

Tutti i corrispettivi contrattuali saranno determinati e accettati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e saranno, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

In deroga a quanto sopra, è ammessa, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la rinegoziazione del contratto quando una parte del contratto dimostra che la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo per la concomitante presenza di: eventi straordinari e imprevedibili; rischi non volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi e una alterazione rilevante dell'originario equilibrio del contratto superiore al 10% non riconducibile alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

È esclusa la possibilità di rinegoziare i corrispettivi qualora ciò comporti: una modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, oppure, ancora, avrebbero provocato un cambiamento nell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, o avrebbero causato una notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto.

La parte che richiede la rinegoziazione delle clausole contrattuali è tenuta a presentare istanza ad OPBG corredata della documentazione necessaria ad individuare la variazione dei prezzi e ciò al fine di consentire ad OPBG di avviare, a mezzo del RUP, l'opportuna istruttoria e, in caso di rinegoziazione operata su istanza del fornitore, di concluderla con comunicazione trasmessa al medesimo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza con la contestuale pubblicazione dei nuovi prezzi. Unitamente a tale istruttoria, OPBG verifica il prezzo applicato da altri soggetti analoghi per l'acquisto del medesimo bene e ciò al fine di adeguare i corrispettivi secondo il prezzo più basso riscontrato. Il prezzo oggetto di rinegoziazione sarà aggiornato, ad ogni effetto sul Contratto a far data dalla predetta pubblicazione da parte di OPBG dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del fornitore, sia in caso di revisione su iniziativa di OPBG.

Le rinegoziazioni dei prezzi successive alla prima saranno effettuate sui prezzi già revisionati secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.

In nessun caso la rinegoziazione dei prezzi potrà avere effetto sui prezzi delle prestazioni/consegne già eseguite.

In nessun caso la richiesta di rinegoziazione giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, la possibilità per OPBG o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente paragrafo, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

## **5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è stabilito nella sede di OPBG, come dettagliato nell'Allegato Capitolato Tecnico.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. "Rete – soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. "Rete – contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti selezionati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, in particolare:

### **Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

Si precisa che l'Operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D. Lgs. n. 36/2023. Si precisa altresì che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da OPBG.

L'insussistenza dei motivi di esclusione deve riguardare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, in caso contrario l'organo comune e le singole imprese retiste indicate;
- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 36/23, costituendo, ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 36/23, ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art.65 del D.Lgs. n. 36/23, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante si riserva di richiedere all'Operatore Economico idonea documentazione oppure di acquisire d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. A tal fine l'Impresa (Operatore Economico/Concorrente/Fornitore) è tenuta a informare le persone fisiche, componenti della compagine sociale interessate dai controlli di cui agli artt. 94 e segg., D. Lgs. 36/2023, che i loro dati -

tra cui quelli giudiziari- saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante per adempiere a obblighi di legge.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare all'impresa via posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato dall'Operatore Economico in sede di partecipazione, l'esito della verifica al fine di ottenere chiarimenti, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara o la risoluzione contrattuale.

## 7.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **"self-cleaning"**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti finanziati con risorse PNC si precisa, altresì, quanto segue:

- a) è escluso dalla procedura di gara l'Operatore Economico che occupa oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D. Lgs.n.198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 1) una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 2) una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- c) è escluso dalla procedura di gara l'Operatore Economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta ha omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n.77 del 2021.

## 8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti in fase di prequalifica.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, secondo le modalità ritenute più opportune richiedendo anche direttamente all'Operatore Economico i dati, le informazioni e i documenti necessari.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase di prequalifica.

### 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase di prequalifica.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase di prequalifica e dettagliando in maniera puntuale l'ambito oggetto di fornitura e l'oggetto del contratto dichiarato quale fornitura analoga.

#### **8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione esposti nei paragrafi dedicati.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo della presente lettera di invito, come meglio precisato in seguito.

#### **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini esposti nei paragrafi dedicati.

### **9. AVVALIMENTO**

Per la presente procedura, considerata la natura dell'oggetto della procedura di gara e in considerazione di quanto previsto dall'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023 con riferimento alle forniture comprensive di installazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, si ritiene di non ammettere l'utilizzo dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine speciale previsti nel presente Bando.

### **10. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e dalla lex specialis di gara. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto.

Il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti e la percentuale di fornitura e/o di servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D. Lgs. n. 36/2003. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, dandone adeguata motivazione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del D.lgs. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dagli altri articoli del codice in tema di subappalto.

I Contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l.3 agosto 2010, n. 136.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

In considerazione della natura della Stazione Appaltante per la presente procedura non è dovuto il contributo a favore dell'Autorità.

## 12. GARANZIE

### 12.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al **2% del valore globale stimato (somma di base d'asta e opzioni)** - al netto di Iva – ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara o, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per almeno 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente o anche tramite PEC. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), e h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 10 % cumulabile con quelle indicate alla lett. a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
  - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

**Non sono previste ulteriori casi di riduzione rispetto a quelli sopra riportati.**

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nel Modello di completamento di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già trasmesse alla Stazione appaltante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12.2 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della stipula del Contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2022, n. 193 e sue successive modificazioni e integrazioni.

La fideiussione o la polizza in formato elettronico (documento informatico), oltre ai requisiti di cui al citato Decreto Ministeriale, dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

1. essere prestata in favore del Committente che, pertanto, dovranno espressamente risultare quali beneficiari della stessa;
2. essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
3. essere incondizionata e irrevocabile;
4. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
5. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
6. prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del Committente;
7. prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
8. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto.

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la garanzia definitiva sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 ss.mm.ii., il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi di cui agli artt. 117, comma 3, e 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, e precisamente secondo quanto disciplinato nel capitolo “Garanzia provvisoria”.

Per fruire di tali benefici, attinenti al possesso delle certificazioni, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione,

firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate nel Contratto.

Secondo quanto previsto dall'art 117, comma 12, del D. Lgs 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il MIT e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la stipula del Contratto e per tutta la durata della fornitura, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratti di Fornitura, pena la risoluzione del Contratto stessa.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla suddetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

### **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire ad OPBG, unicamente tramite invio alla PEC: [funzione.legale-contratti@pec.opbg.net](mailto:funzione.legale-contratti@pec.opbg.net) ; nell'ipotesi in cui un Operatore Economico invii più offerte entro il termine di scadenza stabilito, si precisa che l'ultima acquisita al sistema invalida le precedenti.

La presentazione dell'offerta deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/07/2026 a mezzo PEC all'indirizzo [funzione.legale-contratti@pec.opbg.net](mailto:funzione.legale-contratti@pec.opbg.net), pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo, da presentarsi mediante trasmissione a mezzo PEC, il tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la ***Documentazione amministrativa***;
- b) l' ***Offerta tecnica***.
- c) l' ***Offerta economica***.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di OPBG ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Il concorrente esonera OPBG da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

### **13.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale a presentare l'offerta.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nella presente lettera di invito.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno della Dichiarazione di partecipazione – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

## **14 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO**

Con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che OPBG potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

#### 14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla **Documentazione amministrativa** è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e segnatamente:

- Lettera di invito firmata;
- Capitolato speciale di appalto sottoscritto per accettazione;
- Schema di Contratto sottoscritto per accettazione;
- Domanda di partecipazione;
- documento di gara unico europeo (DGUE);
- Questionario Fornitori in materia di Privacy, debitamente compilato e sottoscritto;
- Questionario per la valutazione dei fornitori, debitamente compilato e sottoscritto;
- garanzia fideiussoria pari al 2% (leggasi due per cento) dell'importo dell'Offerta stessa.

Tale garanzia fideiussoria dovrà nello specifico essere costituita da apposita polizza fideiussoria rilasciata da primario Istituto Assicurativo e dovrà inoltre:

- i. prevedere apposita rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- ii. avere validità di almeno 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'Offerta economica, salvo rinnovo della stessa, su insindacabile richiesta dell'Ospedale, nel caso in cui la Procedura di Selezione dovesse protrarsi per un periodo superiore a quello di originaria validità della polizza fideiussoria

- L'Operatore Economico dovrà altresì produrre anche i seguenti documenti:
  - Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/91
  - Certificato Camera di Commercio
  - Casellario giudiziale dei membri del Cda e degli organi di controllo
  - Certificato dei carichi pendenti dei membri del CDA e degli organi di controllo
  - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da reato
  - Certificato di regolarità fiscale (DURF)
  - DURC

- a) dichiarazioni in ordine alla permanenza e/o alle eventuali sopravvenienze e/o modifiche riguardanti permanenza e/o variazione dei requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “**Completamento di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione**”, **firmato digitalmente**;
- b) DGUE in formato .xml (**firmato digitalmente**);
- c) (*eventuale*) dichiarazioni **firmate digitalmente** da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, relazione sulla conformità al piano e sulla capacità di adempimento del contratto firmata digitalmente dal professionista incaricato;
- d) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente**, documento originale informatico; in caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) (*eventuale*) procura;
- f) (*eventuale*) atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**;
- g) Dichiarazioni antimafia;
- h) Dichiarazione assenza conflitti di interesse;
- i) Modello comunicazione ex art. 3 L. 136/2010;
- j) Dichiarazione titolare effettivo;
- k) Dichiarazioni adempimenti art.47 D.L. 77/2021;
- l) (*eventuale*) relazione sulle misure di self cleaning firmata digitalmente.
- m) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente**, documento originale informatico; in caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- n) (*eventuale*) procura;
- o) (*eventuale*) atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**;
- p) Dichiarazioni antimafia;
- q) Dichiarazione assenza conflitti di interesse;
- r) Modello comunicazione ex art. 3 L. 136/2010;
- s) Dichiarazione titolare effettivo;
- t) Dichiarazioni adempimenti art.47 D.L. 77/2021;
- u) (*eventuale*) relazione sulle misure di self cleaning firmata digitalmente.

Tali documenti dovranno essere allegati all’offerta.

### **A) Modello di completamento di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione**

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata “Modello di Completamento della Dichiarazione di Partecipazione”, firmata digitalmente, conforme al modello resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Con tale documento – integrato con le dichiarazioni di cui oltre – il concorrente dovrà confermare quanto indicato in tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di domanda di partecipazione alla gara, confermando quanto già dichiarato in fase di prequalifica, ovvero, in alternativa, comunicando le variazioni intercorse.

Si specifica inoltre che qualora nella seconda fase della procedura, la partecipazione di un soggetto prequalificato avvenisse insieme ad altro operatore economico non prequalificato, il nuovo operatore economico è tenuto ad inviare la domanda di partecipazione come da documentazione allegata in Fase I congiuntamente agli altri documenti richiesti.

Qualora vi siano delle variazioni rispetto a quanto indicato in sede di domanda di partecipazione, si ribadisce che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo sia alle persone fisiche, che in capo alle persone giuridiche al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. D. Lgs. n. 36/2036. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da OPBG.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza di eventuali cause di esclusione prima della presentazione dell'offerta ed indica, altresì, le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra di essere stato impossibilitato ad adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In tale documento il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio).  
Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

- e) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui al comma 2 dell'Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023;
- f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico disponibile sul sito web [www.ospedalebambinogesu.it](http://www.ospedalebambinogesu.it) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- g) *(per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia)* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;
- h) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- i) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al link: [www.ospedalebambinogesu.it](http://www.ospedalebambinogesu.it) e di accettare il trattamento dei dati personali.

Si precisa che nel caso di società di capitali con solo due soci, i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

Il documento e le relative dichiarazioni sono sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il documento e le relative dichiarazioni sono firmati dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

### **B) (eventuale) Modello DGUE**

**Qualora fossero intervenute modificazioni** rispetto a quanto presentato in fase di prequalifica, il concorrente dovrà presentare nuovamente il DGUE apportando le opportune variazioni.

Inoltre, **qualora nella seconda fase della procedura la partecipazione di un soggetto prequalificato avvenisse insieme ad altro operatore economico non prequalificato**, il nuovo operatore economico è tenuto ad inviare quanto presentato in fase di prequalifica, quindi anche il DGUE in formato xml..

### **C) (eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **D) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica**

A titolo di garanzia provvisoria, il concorrente dovrà, a pena di esclusione della procedura, trasmettere, la **garanzia originale, firmata digitalmente, rilasciata in formato elettronico** (documento informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In particolare, la garanzia dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione della procedura con firma digitale da parte dell'operatore economico e di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

**indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.**

OPBG, e per essa il Responsabile Unico del Progetto, si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante della fideiussione ovvero di chiedere la regolarizzazione qualora non sia stato presentato uno dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2). La garanzia provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è costituita rispettare tutti i requisiti di cui al pertinente paragrafo del presente disciplinare e, in particolare:

- a) essere di importo **pari al 2% (due per cento)** del valore globale stimato dell'appalto (somma tra base d'asta e opzioni);
- b) avere validità per un periodo di almeno 120 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- c) essere prestata a favore di OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU';
- d) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 117 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 210 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente:

- I) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- III) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di OPBG.

La garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande che devono essere tutte singolarmente citate;

- in caso di Consorzio di cui agli artt. 65 comma 2 lett. b) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Il testo della garanzia provvisoria che deve essere redatto sulla base del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 ss.mm.ii. (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente comunque contenere le prescrizioni sopra stabilite.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituito, Consorzio (art. 65, c. 2, lett. b) e d), D. lgs. 36/2023) o Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 65, comma 2 lett. f), del D. lgs. 36/2023) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa mandataria oppure del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione R.T.I. costituendo, Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, comma 2 lett. f), del D. lgs. 36/2023) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa.

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del Contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta;
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

OPBG, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, ai sensi dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di tali benefici, attinenti al possesso delle certificazioni, il concorrente dovrà trasmettere le copie scannerizzate delle certificazioni di qualità conformi alle suddette norme corredate dalle dichiarazioni di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta insieme all'ulteriore Documentazione amministrativa).

In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione, come previsto nel Modello “*Domanda di partecipazione e Dichiarazione requisiti di partecipazione*”.

In caso di discordanza non dovuta ad errore materiale tra l'originale e la copia scannerizzata il concorrente verrà escluso dalla gara.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- a) in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b) in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- c) in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e d) comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 dal Consorzio medesimo;
- d) in caso di Consorzio ordinario costituito dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- e) in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

#### **E) (eventuale) Procura**

Qualora la dichiarazione di cui al Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e/o DGUE, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo di Sintel denominato “*Procura*”.

OPBG si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

#### **F) (eventuale) Documentazione relativa a R.T.I. o Consorzio**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, trasmettere la suddetta documentazione denominandola “Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”.

### **G) Dichiarazioni antimafia**

L'operatore economico presenta, nel campo “Dichiarazioni antimafia” i moduli antimafia presenti nella documentazione di gara nel rispetto delle indicazioni che seguono. Tale presentazione è coerente con la realizzazione del principio del risultato.

- i. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA e Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi nel caso di importo pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
- ii. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in caso di importo compreso tra i 150mila€ e la soglia di cui al precedente punto.

Ai fini della corretta compilazione della modulistica, si precisa che:

- i titolari di cariche inseriti all'interno della Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA devono essere gli stessi dichiarati all'interno della busta amministrativa;
- sono necessarie le Dichiarazioni sostitutive familiari conviventi anche per i titolari di cariche del socio unico e socio di maggioranza nel caso di importo pari o superiore alla soglia di cui al punto i);
- sono necessarie le Dichiarazioni sostitutive familiari conviventi per tutti i titolari di cariche dichiarati all'interno della Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (nel caso di importo pari o superiore alla soglia di cui al punto i).

Per importi inferiori a 150mila € non è prevista dalla normativa alcuna verifica.

Tutti gli importi sopra citati fanno riferimento alla sommatoria della base d'asta complessiva dei lotti per cui l'operatore economico partecipa.

#### **H) Dichiarazione assenza conflitti di interesse**

Il concorrente dovrà allegare la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio precisato in seguito).

#### **14.2 OFFERTA TECNICA**

L'Operatore Economico dovrà presentare una proposta tecnica, sulla base del Capitolato Tecnico allegato, che riporti, tra l'altro, dettagliatamente il cronoprogramma delle attività previste, le modalità di espletamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio della infrastruttura richiesta dall'Ospedale.

#### **14.3 OFFERTA ECONOMICA**

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà presentare l'offerta economica unicamente tramite invio alla pec: [funzione.legale-contratti@pec.opbg.net](mailto:funzione.legale-contratti@pec.opbg.net) nominandolo "*Dichiarazione di offerta economica*", conforme al modello allegato alla presente lettera di invito. Il suddetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e **firmato digitalmente**. La Dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta a pena di esclusione per difetto di sottoscrizione con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa).

Il concorrente ha facoltà di fornire, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo o sui costi (art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché eventualmente relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta nel caso in cui essa appaia anormalmente bassa ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Pertanto, qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della documentazione sopra citata dovrà completare il Modello di "Dichiarazione di offerta economica" con le relative informazioni e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli sconti offerti dovranno essere espressi in percentuale, con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 5 (cinque) e con modalità solo in cifre.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento "Dichiarazione di offerta economica" deve essere sottoscritta con **firma digitale** (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" del Disciplinare;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o

consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

## 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- i. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ii. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e delle omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- iii. la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- iv. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta oppure di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- v. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- vi. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- vii. ( ove presenti) sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- viii. (ove presenti) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al pertinente paragrafo del presente Disciplinare;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

(N.B.: da compilare nei casi già specificati nella presente lettera di invito – operatore economico non prequalificato o variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella fase di prequalifica)

Con il DGUE, l'operatore economico dovrà attestare di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della parte V del Codice (artt. da 94 a 98); soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Istruzioni per la compilazione DGUE:

### **Parte I.– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'ente aggiudicatore**

Il concorrente prende visione di tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal DGUE (Sez. A-B-C-D).

**Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi.**

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## **17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio adottato per l'aggiudicazione della presente procedura è dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

La ripartizione del punteggio è dettata dal fatto che si ritiene di preservare, in applicazione dell'art. 108, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023, la qualità tecnica della fornitura offerta, stante in particolar modo l'impatto di tale prestazione sull'utenza finale.

La Stazione Appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine si stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
<b>Totale (PTOT)</b>	<b>100</b>

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggio Tecnico, pari a massimo 70 punti, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella successiva tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>Cod.</b>	<b>Criterio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio</b>
T1	Rispondenza ai requisiti tecnici	Grado di conformità della configurazione offerta ai requisiti minimi e migliorativi del capitolato tecnico.	<b>14</b>
T2	Scalabilità e affidabilità	Capacità di espansione futura (CPU, memoria, dischi, slot di espansione) e soluzioni di ridondanza/alta affidabilità dei componenti critici.	<b>8</b>
T3	Life Cycle Management	Strumenti e funzionalità di gestione del ciclo di vita dell'hardware: provisioning, monitoraggio, aggiornamento firmware e gestione remota.	<b>6</b>
T4	Dimensioni fisiche	Ingombro in unità rack e compatibilità con gli spazi e i vincoli del data center.	<b>7</b>
T5	Alimentazione	Efficienza energetica, consumo elettrico e ridondanza degli alimentatori.	<b>4</b>
T6	Prestazioni e benchmark	Risultati prestazionali documentati su benchmark standard di riferimento per i carichi di lavoro previsti.	<b>5</b>
T7	Container & software	Supporto a tecnologie di containerizzazione/virtualizzazione e compatibilità con lo stack software richiesto.	<b>5</b>
T8	Installazione & collaudo	Modalità, tempi, completezza e qualità delle attività di installazione, configurazione e collaudo presso la sede.	<b>4</b>
T9	Documentazione	Completezza e qualità della documentazione tecnica e operativa fornita a corredo della fornitura.	<b>2</b>
T10	Tempi di consegna	Tempistiche di consegna offerte rispetto ai termini richiesti dal capitolato.	<b>7</b>

Cod.	Criterio	Descrizione	Punteggio
T11	Tempi di garanzia (on-site)	Durata della garanzia comprensiva di assistenza on-site inclusa nella fornitura.	<b>3</b>
T12	Supporto on-demand	Disponibilità e modalità del supporto tecnico su richiesta: tempi di risposta, canali e copertura oraria.	<b>3</b>
T13	Esperienza documentata del fornitore in ambito HPC genomico/biomedico	Referenze e progetti pregressi del fornitore in contesti HPC applicati alla genomica e alla biomedicina.	<b>2</b>
		<b>Totale</b>	<b>70 pt</b>

Il punteggio tecnico (Pt) attribuito a ciascun concorrente risulterà dalla somma aritmetica dei punteggi assegnati ad ogni criterio:

$$Pt = \sum W_i * V_i$$

Dove:

$W_i$  = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo

$V_i$  = valutazione attribuita al criterio i-esimo

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 49 (quarantanove) punti (su 70) per il punteggio tecnico complessivo (Pt).

Il concorrente sarà escluso dalla Gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico – qualitativo inferiore alla predetta soglia.

## 17.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Punteggio Economico massimo previsto è pari a 30 (trenta) punti.

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato con l'interpolazione lineare seguente:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

$R_{max}$  = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

OPBG si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

## 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non sono più modificabili o sostituibili.

La procedura di aggiudicazione sarà gestita dalla Commissione Giudicatrice, la quale procederà, ~~in seduta pubblica~~, ad accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete.

Il Seggio procederà i propri lavori in successive sedute riservate:

b) verificando la conformità e la completezza della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;

c) attivando, laddove necessario, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta e acquisita agli atti, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

OPBG pubblica i nominativi della Commissione Giudicatrice sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Bandi e avvisi".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera sul server interno dell'Ospedale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La Commissione Giudicatrice, procederà nei tempi più brevi consentiti, alla apertura e visione delle Offerte Tecniche agli effetti dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lex specialis.

Qualora non sia comprovata la sussistenza di anche uno solo dei requisiti minimi previsti a pena di esclusione, la Commissione Giudicatrice procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente, comunicandolo al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti pubblici.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice fornirà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dell'Offerta Economica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'esame ed alla verifica dei prezzi complessivi e unitari offerti e, comunque, della "Dichiarazione di offerta economica" (di cui al precedente paragrafo).

Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023, escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

All'esito delle predette operazioni, verrà visualizzata la classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione

appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni dalla data di trasmissione della richiesta da parte del Responsabile Unico del Progetto.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo Comunicazioni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo Comunicazioni.

Qualora vi siano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice, ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice comunica tempestivamente al RUP ogni circostanza prevista dal Codice ai fini dell'adozione del provvedimento di esclusione tra cui:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta inerente alla documentazione tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) e c), del Codice dei contratti pubblici, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle

successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

OPBG esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

## **22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

OPBG si riserva, in ogni caso, di procedere a controlli, anche a campione, al fine di verificare l'idoneità dei rimanenti offerenti.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto;
- offerte con prezzo complessivo offerto pari a € 0,00000= (zero);
- offerte con prezzo complessivo offerto superiore al valore negoziale.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e della lex specialis.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, OPBG si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- d) di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ove previsto, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, aggiudica l'appalto. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; per gli altri concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avviene entro sei mesi dalla data di pubblicazione della gara, fatto salvo un maggior termine nelle ipotesi di cui all'Allegato I.3, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e ad incamerare la garanzia provvisoria.

## **23 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

### **23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA**

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà far pervenire ad OPBG, ai fini della stipula del contratto e pena l'eventuale decadenza dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del Committente, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo della presente lettera di invito. La garanzia dovrà essere presentata in originale e rilasciata in formato elettronico (documento informatico). In caso di R.T.I., la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
2. copia scannerizzata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, di idonea copertura assicurativa conforme a quanto richiesto nel relativo paragrafo del presente Disciplinare;

3. (per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia), la nomina firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi dell' art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 o, in alternativa, in caso di applicazione del meccanismo del reverse charge, il documento da cui risulta evidenza dell'inserimento nell'archivio informativo dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie VIES (VAT Information Exchange System).
4. (in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo) copia autentica con firma digitale del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
5. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta;
6. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
7. copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata);
8. dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma;

OPBG si riserva di richiedere chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'aggiudicatario non produca la suddetta documentazione richiesta entro i termini assegnati, OPBG si riserva la facoltà di dichiarare decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. OPBG si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione sopraindicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, OPBG potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia a corredo dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa, nonché dal D.Lgs. 36/2023, ai concorrenti che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini disciplinati al paragrafo dedicato ove applicabile.

## 23.2 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e nei termini previsti dal paragrafo dedicato del presente Disciplinare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine indicato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Contratto, conforme allo Schema allegato alla presente lettera di invito, è stipulato mediante scrittura privata.

Ciascun aggiudicatario, all'atto della stipula, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **24 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E COPERTURA ASSICURATIVA**

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## 25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Portale <https://www.ospedalebambinogesu.it/ospedale/bandi-e-avvisi/> ed è disciplinato degli art. 35 e 36 del D. Lgs. n.36/2023 e dalla Legge n.241/1990.

Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta o, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell'Offerta costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;
- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere trasmessa al medesimo indirizzo pec individuato per la presentazione delle offerte. Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. Si ricorda che è inammissibile una secretazione massiva.

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avviare un contraddittorio con il concorrente al fine di valutare la presenza del suddetto segreto tecnico, economico, commerciale.

In caso di mancato riscontro del concorrente alla richiesta della Stazione Appaltante questa consentirà l'accesso senza nulla richiedere ulteriormente.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

## **26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Al Contratto che sarà redatto tra Ospedale e Società aggiudicataria si applicherà la Legge vigente nello Stato Italiano.

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

## 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. GDPR, e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il concorrente è tenuto a prendere visione dell' "Informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale.

## 28 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha adottato il Codice Etico disponibile sul sito web [www.ospedalebambinogesu.it](http://www.ospedalebambinogesu.it).

Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando nel contesto del rapporto con l'Ospedale comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità illecita e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per l'altra parte o la propria personale responsabilità da atto illecito.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Andrea Proietti Pannunzi

### ALLEGATI:

- Capitolato tecnico;
- Dichiarazione Offerta economica;
- Modello DGUE in formato .xml;
- Modello completamento dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione;
- Modello di offerta tecnica;
- Schema di contratto e relativi allegati;
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA;
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Antimafia;

- Dichiarazione titolare effettivo;
- Dichiarazione rispetto del principio DNSH;
- Dichiarazioni adempimenti art.47 D.L. 77/2021;
- Tutta la documentazione di prequalifica, qui integralmente richiamata, seppur non allegata.